



***Audizione
Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Senato della Repubblica***

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni**

OSSERVAZIONI UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

Roma, 4 febbraio 2019

Premessa

Il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni rappresenta il primo e più importante provvedimento di attuazione della legge di bilancio 2019, non solo dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi del Governo ma anche per l'insieme delle risorse utilizzate.

Si tratta di un provvedimento estremamente complesso, poiché vede impegnati nell'attuazione gestione dei procedimenti previsti per entrambe le misure (reddito di cittadinanza e cosiddetta "quota 100) **un ampio arco di soggetti istituzionali: Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Inps, Anpal, Centri per l'impiego.**

Pertanto, **occorrerà individuare un sistema di *governance* a centro e a livello territoriale con modelli di collaborazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, al fine di evitare sovrapposizioni** e conseguenti dispersione di energie, tempo e risorse, nonché un chiaro controllo sull'intero percorso.

Il reddito di cittadinanza

L'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di una misura sociale ed economica che mira a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso una riduzione delle povertà e delle disuguaglianze, è senza dubbio un obiettivo molto ambizioso.

Il reddito di cittadinanza per come è definito nel decreto ha una triplice funzione:

- garantire un livello minimo di sussistenza;
- incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso la libera scelta del lavoro;
- favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura.

Si tratta pertanto di una misura che mette insieme e supera interventi di competenza di diverse pubbliche amministrazioni e che ha bisogno, pertanto, di un grosso investimento da parte di tutte le istituzioni costitutive della Repubblica.

Per questo dovrebbe essere previsto che tutti i vari provvedimenti attuativi siano sottoposti all'esame della Conferenza unificata.

Ruolo centrale è **assegnato in questo processo ai Centri per l'Impiego**, strutture che, particolarmente negli ultimi 4 anni, hanno subito un importante depotenziamento.

Infatti, la gestione dei Centri per l'Impiego e i servizi per il lavoro non sono stati ricompresi tra le funzioni fondamentali delle Città metropolitane e Province dalla legge 56/14. L'Accordo tra Governo e Regioni, che aveva lo scopo di garantire la continuità del funzionamento dei Centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, di fatto ha lasciato queste strutture e il personale stesso in una sorta di limbo.

A fronte di una domanda sociale sempre crescente, i servizi per il lavoro pubblici e privati orientano meno della metà dei lavoratori e disoccupati italiani che necessitano di servizi di orientamento ed effettuano l'incontro tra domanda ed offerta complessivamente per circa il 9 per cento degli avviati al lavoro, un dato che mostra la loro inadeguatezza causata da mancati investimenti sul sistema. Le risorse scarse, la governance confusa, i risultati dei modelli sostenuti a livello nazionale (regionalista e competitivo), hanno reso i servizi per il lavoro fino ad oggi insufficienti.

È quindi del tutto auspicabile una misura che, assegnando un ruolo essenziale ai centri per l'impiego, ne preveda un potenziamento e una valorizzazione, richiesta che l'UPI negli anni ha più volte sollevato.

Quanto alle Province, occorre sottolineare le novità introdotte dai commi 270, 271 e 272 della **Legge di Bilancio 2019**, che sono intervenuti sulla disciplina relativa al personale dei Centri per l'Impiego

Più nel dettaglio, il comma 270 dispone che, in alternativa a quanto attualmente previsto nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale a **tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province già in servizio presso i centri per l'impiego resti inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e province**, in deroga all'art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che definisce la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del personale di ruolo), limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

Il comma 271, modificando l'art. 1, c. 795, della L.205/2017, dispone che le regioni (ovvero le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego) succedono alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere, per lo svolgimento dei medesimi servizi, **qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale.**

Il comma 272, modificando l'art. 1, c. 796, della L. 205/2017, prevede che non solo la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e **l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente, ma anche le province e città metropolitane se delegate nell'esercizio delle funzioni trasferite.**

Funzioni che attualmente risultano trasferite alle sole Province della Regione Lombardia.

Pertanto, vista la centralità dei centri per l'impiego per il concreto avvio del Reddito di cittadinanza, **sarebbe altresì auspicabile che l'assunzione di collaboratori con le professionalità necessarie allo svolgimento delle relative funzioni incardinata oggi nell'ANPAL, sia chiaramente finalizzata a rafforzare i centri per l'impiego**, prevedendo un Accordo in Conferenza unificata per il riparto a livello regionale delle risorse e del personale.

Ciò con particolare attenzione alle figure definite **“Navigator” il cui ruolo appare ancora non chiaramente precisato.**

Trattamento di pensione anticipata “Quota 100”

Le norme in materia pensionistica del decreto prevedono, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, possano conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta pensione quota 100).

Tale disposizione si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con regimi particolari per alcune categorie (scuola, forze armate, forze di polizia ...).

Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa il nuovo regime si applica ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel modo seguente:

- a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a);
- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

Questa disciplina ha delle conseguenze importanti in tutti gli enti locali, ma tocca ancor di più le Province, che negli ultimi anni sono stati soggette al blocco delle assunzioni e in cui non vi è stato di conseguenza alcun ricambio di personale.

A fronte della richiesta di dirigenti e dipendenti di usufruire della possibilità di andare anticipatamente in pensione, molte Province si troveranno in difficoltà perché non potranno sostituire nell'immediato le persone che vanno in pensione e che spesso svolgono servizi

essenziali per il funzionamento degli enti. Il turn-over riattivato nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 844-847) consente, infatti, di sostituire il personale cessato solo nell'anno successivo a quello dell'effettiva cessazione.

Occorre pertanto **prevedere, almeno per le cessazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al "Trattamento di pensione anticipata - Quota 100", che la sostituzione del personale possa avvenire nello stesso anno di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo un turn-over pieno al 100% per tutte le amministrazioni interessate** e la possibilità di affiancamento del personale in uscita anche in considerazione del fatto che prima di andare in pensione vi è la facoltà di usufruire le ferie non godute.